

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1615)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 12ª Commissione permanente (Industria, commercio, artigianato, commercio estero) della Camera dei deputati nella seduta del 21 ottobre 1981 (V. Stampato n. 2557)

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(SARTI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 30 ottobre 1981

Convalida degli atti e dei rapporti giuridici conseguenti alle disposizioni del decreto-legge 2 gennaio 1981, n. 2, concernente determinazione delle tariffe per l'assicurazione di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stipulati o rinnovati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 2 gennaio 1981, n. 2, restano validi anche ai fini degli atti e provvedimenti ad essi conseguenti e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni.